



Documento per la regolamentazione della Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)

In vigore dal 20 ottobre 2026

Sommario

<u>PREMESSA</u>	3
<u>DEFINIZIONE</u>	3
<u>ART. 1 – TITOLARI DEL DIRITTO</u>	3
<u>ART. 2 – REQUISITI E DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE</u>	3
<u>ART. 3 – ALLOCAZIONE DELLE RISORSE</u>	5
<u>ART. 4 – IMPORTO DELLA RITA</u>	5
<u>ART. 5 – DECORRENZA E PERIODICITA' DELL'EROGAZIONE</u>	6
<u>ART. 6 – REVOCABILITA' E REITERABILITA'</u>	6
ART. 7 – ENTRATA IN VIGORE DEL DOCUMENTO.....	



RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (RITA)

PREMESSA

In applicazione di quanto disposto dall'art. 11, commi 4 e 4bis del D. Lgs. 252/2005, e successive modificazioni e integrazioni (di seguito Decreto), l'iscritto può richiedere la **Rendita Integrativa Temporanea Anticipata** (di seguito RITA) a valere sull'intera posizione individuale maturata o su parte di essa.

DEFINIZIONE

La RITA è una prestazione pensionistica complementare e consiste nell'erogazione frazionata del montante accumulato presso il Fondo, in un arco temporale che va dal momento dell'accettazione della richiesta, conseguente alla verifica del possesso dei requisiti, fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

La finalità perseguita dalla norma è quella di offrire un sostegno finanziario agli iscritti alle forme pensionistiche complementari, in attesa della maturazione dei requisiti pensionistici di vecchiaia. Spetterà, pertanto, all'iscritto valutare quanta parte del montante accumulato impegnare a titolo di RITA, potendo, per la sua erogazione, essere utilizzata l'intera posizione individuale o una parte di essa.

ART. 1 – TITOLARI DEL DIRITTO E TERMINE DELLA RICHIESTA

Il diritto alla RITA spetta all'iscritto al Fondo, titolare di una posizione in fase di accumulo, che sia in possesso di tutti i requisiti indicati al successivo articolo 2 e che non abbia già richiesto la Rendita a Durata Definita o i Prelievi Liberamente Determinabili.

Al fine di consentire un reale frazionamento del montante destinato alla RITA, il termine ultimo per presentare la richiesta al Fondo è nel settimo mese precedente il conseguimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

In caso di decesso dell'iscritto in corso di percezione della RITA, il residuo montante corrispondente alle rate non erogate, ancora in fase di accumulo, unitamente all'eventuale parte di posizione non destinata alla RITA, sarà riscattato "*iure proprio*" dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. Al riguardo si richiama il documento COVIP del 15 luglio 2008 relativo all'art. 14, comma 3, del Decreto.

In caso di preesistenza di contratti di finanziamento mediante cessione di quote dello stipendio a carico dell'iscritto, assistiti da garanzia a valere sulla posizione previdenziale esistente presso il Fondo, condizione per l'accesso alla RITA è l'attestazione di estinzione e/o annullamento del debito - attestazione rilasciata dalla società finanziaria che abbia notificato al Fondo il contratto stesso - ovvero, dichiarazione di assenso di detta società. In assenza della suddetta documentazione l'importo erogabile all'iscritto è determinato in coerenza con quanto disposto dall'art. 11, comma 10 del Decreto.

ART. 2 – REQUISITI E DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

I requisiti necessari al momento della presentazione della domanda di RITA sono disciplinati dai commi 4 e 4bis dell'art. 11 del Decreto. In entrambi i casi è necessario che l'iscritto abbia:



- a) **cessato qualsiasi attività lavorativa;**
- b) maturato **cinque anni di partecipazione** alle forme pensionistiche complementari; qualora tale requisito non sia maturato presso Previdai e l'iscritto sia titolare di precedente posizione presso altra forma pensionistica complementare che permetta di raggiungerlo, l'interessato dovrà trasmettere una dichiarazione sottoscritta dall'altro fondo pensione dalla quale si evinca la data di iscrizione e che la posizione non sia stata interamente riscattata. Il requisito è ridotto a tre anni per il lavoratore il cui rapporto di lavoro in corso cessa per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposti tra Stati membri dell'Unione europea.

La medesima dichiarazione è, altresì, necessaria al fine di consentire al Previdai di determinare il numero di anni di permanenza complessivi nella previdenza complementare, utili alla determinazione della relativa fiscalità da applicare su quanto maturato dal 1° gennaio 2007. In corso di erogazione della RITA, l'iscritto dovrà comunicare al Fondo l'eventuale liquidazione della precedente posizione in quanto ciò determinerà un ricalcolo dell'anzianità di permanenza nella previdenza complementare con conseguente aggiornamento dell'aliquota fiscale da applicare.

In aggiunta:

- 1) nel caso di cui al **comma 4 dell'art. 11** del Decreto, i requisiti e la relativa documentazione da produrre sono:

- c) raggiungimento dell'**età anagrafica della pensione di vecchiaia** nel regime obbligatorio di appartenenza **entro i cinque anni successivi;**
- d) maturazione di un **requisito contributivo** complessivo di almeno **venti anni** nei regimi obbligatori di appartenenza; la documentazione idonea a comprovare tale requisito è l'estratto conto integrato (ECI) rilasciato dal casellario dei lavoratori attivi, accessibile on line dal sito dell'Inps oppure gli estratti conto rilasciati dagli enti previdenziali di appartenenza (es. INPS);

oppure

- 2) nel caso di cui al **comma 4bis dell'art. 11** del Decreto, i requisiti e la relativa documentazione da produrre sono:

- e) **inoccupazione**, successiva alla cessazione dell'attività lavorativa, **per un periodo superiore a ventiquattro mesi**; tale condizione deve essere documentata:
 - ° **in caso di disoccupazione**¹, dalla copia della Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (di seguito DID) resa dall'iscritto al Centro Provinciale dell'impiego per accedere ai servizi di reinserimento nel mercato del lavoro; in alternativa da apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante l'indicazione del suo status di disoccupato ed il relativo periodo;
 - ° **in caso di non occupazione**², da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione del suo status di inoccupato ed il relativo periodo;
- f) raggiungimento **dell'età anagrafica** per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi al compimento del termine di cui alla lettera e).

In ogni caso, a prescindere dagli anni di partecipazione a Previdai, all'atto della richiesta di RITA, qualora l'iscritto sia titolare anche di posizione pensionistica complementare ancora conservata presso altro fondo pensione, deve darne comunicazione a Previdai per consentirgli di determinare il numero di anni di permanenza complessivi nella previdenza complementare, utili alla determinazione della corretta fiscalità da applicare.

¹ Disoccupato è colui che, privo di impiego, dichiara la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.

² Inoccupato è colui che, privo di impiego, non è disponibile allo svolgimento di attività lavorativa.



ART. 3 – ALLOCAZIONE DELLE RISORSE

L'importo da destinare in RITA è scelto dall'iscritto e può essere pari all'intera posizione individuale accumulata (RITA TOTALE) o una percentuale della stessa (RITA PARZIALE).

In base alla scelta dell'iscritto, il Fondo individua l'ammontare della posizione da destinare alla RITA e la sua allocazione nei comparti di investimento.

Nell'ottica di favorire la gestione attiva della posizione individuale accumulata nel corso di erogazione della RITA, la porzione di montante scelta dall'iscritto continua ad essere mantenuta in gestione, al netto delle rate maturate, così da poter beneficiare anche degli eventuali rendimenti.

Il Fondo provvederà, al momento della domanda di RITA, ad annullare qualsiasi opzione di comparto presentata dall'iscritto e non ancora eseguita e a disattivare anche l'eventuale profilo Life Cycle.

Se il montante destinato alla RITA è allocato in tutto o in parte nei comparti finanziari, il Fondo provvede preventivamente a riversarlo nel comparto Assicurativo 2024 - in quanto quello con profilo più prudente - salvo diversa volontà dell'iscritto, da manifestare al momento della richiesta. In quest'ultimo caso, l'importo della rata può subire variazioni, anche negative, in conseguenza dell'andamento dei mercati finanziari.

L'iscritto che abbia espressamente richiesto di mantenere il montante destinato alla RITA nel/i comparto/i finanziario/i può, in corso di erogazione della prestazione, esercitare la facoltà di switch del residuo montante - a ciò destinato - esclusivamente verso il comparto garantito. Qualora l'iscritto proceda con tale operazione, il pagamento delle rate di RITA viene sospeso per il tempo necessario alle operazioni di smobilizzo e relativa riallocazione delle risorse. terminate tali operazioni, viene elaborato un nuovo piano di erogazione e il Fondo riprende con il pagamento delle rate dovute.

In ogni caso, se la posizione è allocata su più comparti, anche solo assicurativi, il disinvestimento delle rate avviene proporzionalmente da ciascuno di essi.

ART. 4 – IMPORTO DELLA RITA

L'importo della RITA (PARZIALE e TOTALE) è calcolato sul totale dei versamenti - comprese le quote del TFR, al netto di eventuali somme già erogate a qualsiasi titolo (ad esempio, precedenti anticipazioni, riscatti) - accreditati sino al momento di accettazione della richiesta, tenuto conto del risultato di gestione desunto dalla contabilità del Fondo:

- alla data dell'ultima rilevazione annuale precedente quella di verifica della sussistenza delle condizioni di esercizio della facoltà, per gli investimenti assicurativi; il piano di erogazione verrà ricalcolato all'inizio di ogni anno successivo, a seguito del consolidamento della rivalutazione annuale. Il conguaglio relativo alla contabilizzazione dei rendimenti pro rata maturati nell'ultimo anno (o nell'unico anno) di erogazione verrà effettuato successivamente al pagamento dell'ultima rata;
- alla data di ultima valorizzazione della quota, per gli investimenti finanziari; le singole rate lorde da erogare verranno ricalcolate di volta in volta per tener conto dell'incremento (o dell'eventuale diminuzione) del montante derivante dalla gestione dello stesso.

Individuato l'ammontare della posizione destinato alla RITA, lo stesso viene frazionato per il periodo di erogazione previsto, pari ai mesi intercorrenti dalla decorrenza della prestazione (vedi successivo articolo 5) alla maturazione dei requisiti pensionistici di vecchiaia.

Nel caso di scelta di una RITA PARZIALE, nel rispetto dei principi di economicità gestionale, il Fondo ha fissato i seguenti limiti percentuali e di importo:



- a1) **limiti minimi:** la percentuale di montante destinabile a RITA PARZIALE non può essere inferiore al 5% ed in ogni caso la domanda non potrà essere accolta qualora per effetto della conversione del montante prescelto in rendita risulti un'erogazione trimestrale inferiore ad € 100,00;
- a2) **limiti massimi:** la percentuale massima destinabile a RITA PARZIALE è del 95%, ed in ogni caso l'importo residuo della posizione non potrà essere inferiore ad € 1.000,00.

Nel caso di RITA TOTALE non sussistono limiti minimi relativamente all'ammontare della rata.

Una volta determinato l'importo della rata, le somme da erogare sono imputate come detto - ai fini della determinazione del relativo imponibile calcolato secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione (vedasi Documento sul Regime Fiscale nel sito del Fondo) - prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1° gennaio 2007, in relazione a ciascun comparto dove è allocata la posizione destinata alla RITA.

L'importo della RITA viene erogato al netto delle ritenute fiscali oltre che delle spese in cifra fissa deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Qualora non venga utilizzata l'intera posizione individuale l'iscritto conserverà sulla porzione residua, che continuerà ad essere gestita dal Fondo, il diritto ad usufruire, al maturare dei relativi requisiti, delle ulteriori prestazioni di previdenza complementare, ad eccezione della Rendita a Durata Definita e dei Prelievi Liberamente Determinabili. Queste ultime due tipologie di prestazione potranno essere richieste in caso di:

- revoca della RITA parziale;
- conclusione dell'erogazione della RITA parziale.

Eventuali regolarizzazioni contributive che dovessero avvenire nel corso di erogazione di una RITA TOTALE, seguiranno l'allocazione di comparto per ultima opzionata per l'erogazione di tale prestazione, e daranno luogo alla rielaborazione del piano di erogazione che terrà conto dei nuovi afflussi, determinando un nuovo importo della rata di RITA. Nel caso di RITA PARZIALE, le eventuali regolarizzazioni contributive andranno ad incrementare il montante non utilizzato per l'erogazione della RITA e formeranno oggetto di prestazione all'iscritto in vita o di riscatto in caso di premorienza.

ART. 5 – DECORRENZA E PERIODICITA' DELL'EROGAZIONE

Una volta verificata a cura del Fondo l'esistenza dei requisiti, la RITA decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della richiesta completa di tutta la documentazione necessaria.

Il Fondo, con frequenza trimestrale, dà disposizione ai gestori di smobilizzo delle polizze e/o quote necessarie all'erogazione delle competenze spettanti.

La RITA viene erogata con periodicità trimestrale il **1° aprile, 1° luglio, 1° ottobre** – salvo differimento al primo giorno lavorativo utile, anche se cadente in festività locale, in caso di coincidenza con il sabato o con giorno festivo a carattere nazionale – con riferimento rispettivamente al 1°, 2° e 3° trimestre dell'anno, ed il **31 dicembre** – oppure l'ultimo giorno lavorativo dell'anno – per il 4° trimestre, fino alla scadenza del periodo di RITA ovvero al decesso dell'iscritto se intervenuto prima di tale scadenza.

Alla data di prima erogazione, per effetto della decorrenza, il pagamento avviene relativamente a tutte le rate già maturate.

ART. 6 – REVOCABILITA' E REITERABILITA'

L'iscritto ha facoltà di revocare l'erogazione della RITA.

Permanendo immutati i requisiti iniziali di accesso, una volta revocata la prestazione, l'iscritto non può richiedere una nuova RITA. Fa eccezione il caso di iscritto che, in corso di erogazione di



una RITA PARZIALE, valuti l'opportunità di optare per una RITA TOTALE. In tal caso, è necessario revocare la prima richiesta, e presentarne contestualmente una nuova, relativamente all'intera posizione.

L'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, che dia luogo a contribuzione a Previndai e la successiva cessazione, consentono la facoltà di richiesta di RITA parziale o totale, ricorrendone nuovamente i requisiti.

Resta altresì ferma la prerogativa di trasferimento della posizione individuale ad altro fondo pensione. In caso di esercizio di tale facoltà, il trasferimento riguarda l'intera posizione individuale e, quindi, anche la parte impegnata a titolo di RITA, non ancora erogata, con conseguente revoca della stessa.

ART. 7 – ENTRATA IN VIGORE DEL DOCUMENTO

Il presente Documento trova applicazione dal 20 ottobre 2026.

